

**SOGESID S.P.A**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

**PARTE SPECIALE – “I”**

**REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE**

## INDICE

<b>- PARTE SPECIALE "I"- .....</b>	<b>3</b>
<b>1. REATI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ATTIVITÀ SENSIBILI .....</b>	<b>7</b>
<b>3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>9</b>
<b>4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI.....</b>	<b>10</b>

## **- PARTE SPECIALE "I"-**

### **1. REATI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "I", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-novies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs.231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Direzione/Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

#### **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)**

Il reato punisce chiunque che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare.

#### **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)**

È punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

**Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941)**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori

(S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale (7);

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

## **2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività a Rischio-Reato", conservata a cura della Società.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "I", sono di seguito riepilogate sulla base della numerazione indicata all'interno della "Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001".

Si evidenzia che le possibili modalità e finalità di realizzazione delle principali fattispecie di reato connesse alle Aree e alle Attività sensibili sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella "Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001" allegata al Modello 231.

## **F. RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE**

F.1) Cura delle relazioni esterne con soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l'immagine aziendale, con particolare attenzione alle attività che concernono:

- comunicati stampa;
- richiesta informazioni;
- supporto alle relazioni istituzionali.

Tenuta dell'«Agenda pubblica degli incontri con i portatori d'interesse» con particolare riferimento alla cura e verifica dei contenuti dell'Agenda pubblica degli incontri tra il vertice aziendale, i responsabili di Direzione/Area e i portatori di interesse.

Cura e aggiornamento dei contenuti comunicativi e redazionali dei mezzi informativi aziendali (sito istituzionale, LinkedIn, ecc.) e rassegna stampa, con particolare attenzione alle attività di:

- verifica e valutazione informazioni da pubblicare;
- circolarizzazione di articoli in materie di interesse aziendale.

Gestione eventi e convegni, inclusa l'attività riferita a:

- organizzazione eventi;
- gestione mediatica dell'evento;
- supporto per la partecipazione dell'azienda ad eventi esterni.

### Principali fattispecie di reato connesse

- Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lettera a) bis e comma 3 L.633/41)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (Art. 171-ter legge n.633/1941)

Principali Ruoli/Aree coinvolti

- ✓ Presidente
- ✓ AD
- ✓ SRE
- ✓ DAP
- ✓ RUP
- ✓ Dirigenti

**O. GESTIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE**

O.1) 'Gestione delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività aziendali e sicurezza del sistema informatico.

Gestione e utilizzo degli strumenti informatici, nello specifico:

- Gestione e manutenzione sistemi informatici e reti;
- Cura rapporti tecnici con società affidatarie di servizi IT in outsourcing;
- Aggiornamento e pubblicazione web dei dati e informazioni aziendali;
- Supporto utenti e assistenza tecnica e sicurezza informatica;
- Implementazione e gestione della sicurezza dei dati informatici;
- utilizzo di applicazioni, HW e sistemi di archiviazione dei dati.

Gestione documentale, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- conservazione del protocollo digitale e delle mail PEC;
- circolarizzazione, protezione, archiviazione dei documenti in modalità digitale;
- formazione documento informatico - sottoscrizione documenti amministrativi - utilizzo firma digitali ai sensi del C.A.D.

Principali fattispecie di reato connesse

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/41)

Principali Ruoli/Aree coinvolti

- ✓ DAP/SFM
- ✓ RTD/STD-IT Help Desk SW
- ✓ Tutte le funzioni aziendali
- ✓ Tutti i dipendenti utilizzatori



### **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall' art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 riguardanti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore presentati nel capitolo 1 "Reati applicabili alla società" ed identificati nella Matrice delle attività rischio-reato.
- Utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.
- Duplicare e/o diffondere, in qualsiasi forma, programmi e documenti elettronici non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e senza il rispetto delle licenze ottenute.
- Diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.
- Realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o banche di dati sulla memoria fissa del computer.
- Installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica.
- Scaricare dal web e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto d'autore e comunque senza adeguata autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica.
- Riprodurre anche durante l'organizzazione di convegni/eventi programmi e contenuti non contrassegnati/autorizzati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
- Riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza averne autorizzazione/diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

#### **4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI**

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha previsto, con riferimento alle macro-aree a rischio

- Relazioni esterne e comunicazione
- Gestione infrastrutture informatiche

I principi di controllo specifici di seguito elencati.

##### Relazioni esterne e comunicazione

- Segregazione dei compiti, in particolare tra chi:
  - predispone il Piano di Comunicazione annuale e chi lo approva;
  - verifica la necessità di diffondere un comunicato stampa e chi lo approva;
  - predispone i contenuti informativi da pubblicare sul sito aziendale/social network ufficiale e chi li approva.
- Individuazione di ruoli e responsabilità nella gestione dell'organizzazione di eventi di interesse e di promozione dell'immagine della Società.
- Condivisione del Piano di Comunicazione annuale con tutti i Responsabili di Direzione/Area/Servizio.
- Coordinamento del servizio di rassegna stampa, eventualmente affidato a società esterne, a cura della funzione aziendale preposta.
- Cura dei rapporti con i media e con i comunicatori istituzionali da parte della funzione aziendale preposta.
- Formalizzazione di comunicazioni per iscritto o tramite email, della partecipazione dei rappresentanti aziendali agli eventi in cui è coinvolta la Società.
- Svolgimento di controlli, da parte della funzione aziendale preposta, della effettiva rilevanza/utilità della partecipazione ad un evento da parte di un rappresentante della Società, nonché dell'attinenza delle tematiche trattate nell'ambito dell'evento stesso rispetto all'attività svolta dalla Società.
- Inserimento nei contratti stipulati con i collaboratori/società di comunicazione di specifiche informative sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico e di Condotta, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti.
- Tenuta dell'Agenda degli incontri con i portatori pubblici di interessi e verifica della completezza delle informazioni fornite a cura della funzione aziendale preposta.
- Dazione o ricezione di omaggi, regali e altre forme di benefici nel rispetto dei limiti previsti dalle procedure aziendali e dal Codice Etico e di Condotta della Società.

##### Gestione infrastrutture informatiche

- Pianificazione di attività di routine e straordinarie da parte della funzione aziendale preposta mediante la predisposizione del "Piano di attività sistemi informatici".
- Previsione di credenziali di autenticazione e di accessi sugli applicativi aziendali adeguatamente tracciati su log, nel rispetto della normativa vigente.

- Previsione di applicazioni che tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi aziendali.
- Definizione di criteri e modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.
- Definizione di meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciabilità degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità).
- Definizione di una policy formale che regoli le modalità operative per la messa a disposizione e la corretta gestione delle risorse informatiche.
- Formalizzazione, a cura della funzione aziendale preposta, di appositi report al fine di condividere con il Vertice societario la presenza di eventuali anomalie riscontrate e di attività straordinarie svolte.
- Esecuzione quotidiana e automatica di backup dei dati sui server aziendali.
- Verifica del corretto funzionamento dei server aziendali al fine di individuare operazioni anomale o malfunzionamenti e di prevenire accessi non autorizzati sugli apparati informatici aziendali.
- Verifica periodica avente ad oggetto lo stato di aggiornamento delle componenti software di base.
- Verifica periodica avente ad oggetto l'applicazione delle misure minime di sicurezza (ad es. accessi fisici alla sala CED, correttezza delle procedure di archiviazione dei dati trattati, ecc.).
- Aggiornamento e pubblicazione dei dati/informazioni aziendali e manutenzione del sito web aziendale da parte della funzione aziendale preposta previa autorizzazione del Vertice aziendale.
- Gestione del servizio di posta elettronica aziendale, compresa la PEC, secondo le modalità definite nelle apposite procedure interne.
- Divieto d'uso della casella di posta aziendale per finalità estranee alle esigenze di servizio.
- Esecuzione dei backup di file di progetto mediante supporto idoneo, identificabile e rintracciabile, archiviato a cura della funzione aziendale preposta.
- Verifica del materiale informatico acquistato e tempestiva segnalazione di eventuali incongruenze riscontrate.
- Installazione e configurazione di nuovi apparati a cura del personale tecnico specializzato.
- Assegnazione e utilizzo degli strumenti informatici sulla base delle procedure/regolamenti interni.
- Archiviazione della documentazione e delle registrazioni all'interno del Sistema documentale aziendale depositato sui Server.
- Gestione dell'elenco dei dispositivi HW e i SW aziendali da parte delle funzioni aziendali preposte e formalizzazione dello stesso mediante apposita modulistica.

- Esecuzione delle attività di verifica, validazione ed eventuale manutenzione/aggiornamento di SW e formalizzazione delle stesse mediante apposita modulistica.
- Protezione della rete di trasmissione dati aziendale da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy).
- Protezione dei sistemi informativi aziendali mediante programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, al fine di evitare il rischio di intrusione.
- Definizione di procedure al fine di rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.
- Predisposizione di un piano di emergenza in caso di malfunzionamento o di fermo del sistema.
- Garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di avvio e chiusura del sistema.
- Valutazioni periodiche al fine di verificare l'adattabilità e l'integrità delle misure di sicurezza.
- Definizione di regole per la navigazione in Internet che includono, in particolare:
  - l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo;
  - il divieto di scaricare software nelle strutture informative aziendali;
  - il divieto di connessione a siti segnalati.

Principali procedure operative (PO), istruzioni operative (IST), regolamenti (Reg.) di riferimento:

- PO 01 – Redazione, modifica e tenuta sotto controllo della documentazione e delle registrazioni
- PO 04 – Gestione delle infrastrutture
- PO 13 – Amministrazione trasparente
- PO 14 - Omaggi, regalie ed altre forme di utilità
- PO 16 – Attività di comunicazione
- IST 01 – Archiviazione documentale e protocollo
- IST 7a – Sistemi informativi ed informatici
- IST 7b – Regolamento utilizzo strumenti informatici
- IST 11 – Flusso informativo in materia di trasparenza

pubblicato il 11/01/2024